



## XVII legislatura

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014 (A.G. 187)

luglio 2015

Senato della Repubblica n. 3

Camera dei deputati n. 194 A.G.



Servizi responsabili:
Senato della Repubblica
Servizio Affari internazionali
Servizio Studi - Ufficio ricerche nel settore della
politica estera e della difesa

Tel.: 066706-2180 - E-mail: segreteriaAAII@senato.it

Camera dei deputati:

Servizio Studi - Dipartimento Affari esteri

Tel.: 066760-4939 - E-mail: st affari esteri@camera.it

I dossier del Senato e della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato e la Camera declinano ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## XVII legislatura

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo riferito agli anni 2015-2017, cui è allegata la relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo, riferita all'anno 2014 (A.G. 187)

luglio 2015

Senato della Repubblica n. 3

Camera dei deputati n. 194 A.G.

### INDICE

	Il nuovo quadro normativo sulla cooperazione allo luppo <i>(a cura della Camera dei deputati)</i>	7
1.1. 2014	L'attività parlamentare sull'attuazione della legge n. 125 del 17	
	DOCUMENTO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO LA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (2015-2017) (A A DEL SENATO DELLA REPUBBLICA)	19
2.1.	La visione strategica del triennio 2015-2017	
2.2.	Le priorità della cooperazione italiana	
2.3.	Le aree geografiche e i Paesi prioritari	23
2.4.	Cooperazione multilaterale	24
2.5.	Passaggi successivi	27
3. SVIL	LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO JUPPO NEL 2014 (A CURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)	28

## 1. IL NUOVO QUADRO NORMATIVO SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (A CURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

Dopo anni di intenso dibattito e iniziative parlamentari nelle passate Legislature, tuttavia non coronate da successo, è stata finalmente approvata la riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo (legge n. 125 del 2014). Diversi i punti qualificanti della nuova normativa, tra i quali la restituzione di una regia di carattere politico al Ministero degli affari esteri – plasticamente rappresentata dall'istituzione della carica di Viceministro competente per la cooperazione allo sviluppo: peraltro il Ministero degli affari esteri sarà affiancato nel'espletamento della sua funzione dal Parlamento e da attori non istituzionali.

La cooperazione allo sviluppo diviene inoltre parte qualificante della politica estera italiana, che più ancora che in passato informerà le proprie relazioni bi- e multilaterali al quadro complessivo di uno sviluppo globale condiviso. Anche la coerenza tra i diversi obiettivi della politica italiana di cooperazione allo sviluppo rientra nel nuovo approccio della relativa disciplina, in particolare armonizzando i progetti di cooperazione con i diritti umani, e l'internazionalizzazione delle imprese italiane con lo sviluppo di paesi e popolazioni interessate dall'attività italiana di cooperazione. Rilevante l'istituzione di un Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito di dettare linee guida generali e verificare i risultati delle varie attività - tutto ciò sarà reso manifesto attraverso un Allegato cooperazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri da discutere annualmente nel disegno di legge di bilancio.

Un punto fondamentale del dibattito degli anni precedenti è stato recepito mediante la creazione di un'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con autonomia di bilancio e di organizzazione, all'interno della quale verrà dato vita a un team di esperti di economia dello sviluppo. È d'altronde costituito un braccio finanziario della cooperazione allo sviluppo, affidato alla Cassa depositi e prestiti, con il compito principale di consentire anche all'Italia di avvalersi di milioni di euro di aiuti europei allo sviluppo che il nostro Paese solo in minima parte è sembrato finora in grado di utilizzare, nonché di coordinare le iniziative finanziarie delle banche e fondi multilaterali cui l'Italia contribuisce.

Tutte queste innovazioni sono previste nel quadro di un'inversione della tendenza al calo dei fondi dell'Italia per la cooperazione allo sviluppo, conseguendo al contrario in un lasso di tempo di pochi anni un raddoppio della percentuale del PIL che il nostro Paese destina agli aiuti internazionali, ma anche della capacità italiana di utilizzare fondi europei allo stesso scopo. Si prevede inoltre di inserire con maggiore pregnanza il settore privato nell'attività di cooperazione allo sviluppo, sia come contributore ulteriore e sia - ma si tratta del settore privato dei paesi destinatari degli aiuti - come obiettivo degli sforzi di formazione e trasferimento di tecnologie nei paesi partner. Limiti invalicabili al coinvolgimento del settore privato appaiono nella nuova disciplina il rispetto dei diritti umani e delle norme sulla responsabilità sociale d'impresa.

La citata legge 125 del 2014 si compone di 34 articoli suddivisi in sette Capi.

## Il Capo I (artt. 1-3) tratta dei principi fondamentali e delle finalità della cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 1, comma 1 sancisce il principio secondo cui la cooperazione per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace è "parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia" e ne delinea i principi ispiratori, statuiti dalla Carta delle Nazioni Unite e da quella dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall'art. 11 della Costituzione, nonché i principi dell'interdipendenza e del partenariato come punti di riferimento per la promozione della pace, della giustizia e di relazioni solidali, paritarie e pacifiche tra i popoli. Il **comma 2** elenca gli obiettivi fondamentali della cooperazione allo sviluppo, individuandoli nello sradicamento della povertà e nella riduzione delle disuguaglianze; nell'affermazione dei diritti umani e della dignità degli individui - e all'interno di questi dell'uguaglianza di genere e delle pari opportunità -, in un quadro di democrazia e Stato di diritto; nella prevenzione dei conflitti e nel sostegno ai processi di pacificazione e stabilizzazione ad essi successivi. Il comma 3 riguarda l'aiuto umanitario di soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo vittime di catastrofi, da attuare su base di imparzialità e non discriminazione. Infine, il comma 4 prevede attività di sensibilizzazione per la partecipazione di tutti i cittadini alle attività di solidarietà e cooperazione internazionale.

L'articolo 2, comma 1 individua e disciplina i destinatari dell'azione di cooperazione (popolazioni, organizzazioni e associazioni civili, settore privato, istituzioni nazionali e amministrazioni locali dei Paesi partner). L'Italia (comma 2) cura che le proprie politiche, anche se non direttamente collegate con le attività di cooperazione allo sviluppo, siano coerenti con le finalità i principi ispiratori della legge in esame, onde favorire il conseguimento degli obiettivi di essa. Il comma 3 specifica i criteri di realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, ponendo in evidenza quello di efficacia degli aiuti, attraverso l'appropriazione (ownership) dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari, l'allineamento delle priorità di intervento con quelle dei paesi partner, l'armonizzazione ed il coordinamento tra donatori, nonché quello di efficienza, trasparenza ed economicità degli interventi, privilegiando (comma 4), compatibilmente con la normativa europea e gli standard di efficienza consolidati, l'uso di beni e servizi locali dei Paesi oggetto di iniziative. Si esclude poi (comma 5) che gli stanziamenti per la cooperazione siano utilizzabili, direttamente o indirettamente per finanziare attività di natura militare. Infine il comma 6 prevede che la politica di cooperazione italiana, anche mediante il ruolo delle comunità di immigrati nel nostro Paese e i loro rapporti con i Paesi di provenienza, contribuisce a politiche migratorie condivise, ispirate al rispetto del diritto internazionale e alla tutela dei diritti umani – a tal proposito si accentua con particolare forza il tema del contrasto al traffico di esseri umani.

L'articolo 3, comma 1, nel D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), al comma 1 dell'art. 2 sostituisce all'attuale denominazione del MAE quella di

Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Il **comma 2** estende alla generalità dell'ordinamento nazionale tale sostituzione.

## Il Capo II (artt. 4-10) definisce gli ambiti di applicazione dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di intervento riconducibili alla Cooperazione pubblica allo sviluppo (CPS) - definizione che sostituisce quella di Aiuto Pubblico allo sviluppo (APS) - tipologie che vengono più dettagliatamente descritte nelle norme successive (iniziative multilaterali, di partecipazione all'UE, bilaterali, ecc.).

L'articolo 5 si sofferma sulle iniziative che l'Italia realizza in ambito multilaterale con le Organizzazioni internazionali e regionali, nonché sulla partecipazione italiana al capitale di Banche e Fondi di sviluppo, descrivendo le diverse tipologie di impegni del nostro Paese, nonché le procedure, rispettivamente, di approvazione e di erogazione dei contributi da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e dell'Agenzia italiana per la cooperazione internazionale di cui al successivo art. 17. E' definito anche il ruolo del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF) nei confronti di Banche e Fondi di sviluppo multilaterali.

L'articolo 6, ai commi 1 e 2, dà risalto - nell'ambito del canale multilaterale - alla partecipazione italiana, in senso ampio, alla politica e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo promosse dall'Unione europea, dalla definizione della politica di cooperazione allo sviluppo al contributo al bilancio e ai fondi settoriali della UE. Afferma inoltre il principio di armonizzazione delle politiche nazionali di cooperazione con quelle dell'UE e disciplina la partecipazione alla "cooperazione delegata" stabilendo che di norma sia affidata all'istituenda Agenzia. I commi 3 e 4 assegnano la responsabilità delle relazioni in materia di aiuto allo sviluppo con l'Unione europea e con gli strumenti finanziari europei competenti, nonché della definizione e dell'attuazione delle politiche del Fondo europeo di sviluppo (FES) al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in base al Documento triennale di programmazione di cui al successivo art. 12.

L'articolo 7 disciplina le attività a dono nell'ambito delle relazioni bilaterali, finanziate ed attuate tramite la nuova Agenzia e afferma i principi di *ownership* dei processi di sviluppo da parte dei Paesi beneficiari e del coinvolgimento delle comunità locali. Viene ribadita la competenza del MAECI per la stipula degli accordi bilaterali con tali Paesi. Il comma 2, prevede la possibilità che tale tipo di aiuti venga realizzato tramite forme dirette di sostegno al bilancio degli Stati *partner*, mentre il comma 3 prevede che il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale provveda alla negoziazione ed alla stipula degli accordi riguardanti tali relazioni, avuto al riconoscimento ed alla valorizzazione delle espressioni della società civile operanti nei Paesi *partner* nel campo dei servizi alla persona, in aderenza al principio di sussidiarietà.

Sempre in ambito bilaterale, l'**articolo 8** prevede la possibilità che il Ministro dell'economia, previa deliberazione del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo articolo 21, su proposta del Ministro degli esteri e della

cooperazione internazionale, ed in base alle procedure stabilite dalla presente legge, autorizzi la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti pubblici di Paesi di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a organizzazioni finanziarie internazionali, crediti concessionali a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso di essa ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 227/1977.

L'articolo 9 disciplina la materia del partenariato territoriale, con il riconoscimento del ruolo delle Regioni e degli altri Enti territoriali, che si avvalgono, di norma, dell'Agenzia, previo parere favorevole del Comitato congiunto, di cui all'articolo 21.

L'articolo 10 disciplina gli interventi internazionali di emergenza umanitaria, identificandone i fini, le procedure e i soggetti attuatori. Tali interventi sono deliberati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed attuati dall'Agenzia, anche avvalendosi, ove possibile, dei soggetti *in loco* per gli interventi legati alla primissima emergenza. Per gli interventi di primo soccorso all'estero, il comma 2 ribadisce la competenza del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 4 del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

## Il Capo III (artt. 11-16) affronta l'indirizzo politico e l'attività di gestione e controllo dell'azione di cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 11 al comma 1 attribuisce in capo al Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale la responsabilità della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui stabilisce gli indirizzi nell'ambito delle linee di politica estera e di cui assicura l'unitarietà e il coordinamento, nell'ambito delle deliberazioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo di cui al successivo art. 15. Il comma 2 stabilisce che spettino al Ministro il controllo e la vigilanza sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo, nonché la rappresentanza politica dell'Italia nelle sedi internazionali competenti in materia di APS. Il comma 3 prevede la delega per la cooperazione allo sviluppo a un Viceministro, in base all'art. 10, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Il comma 3 inoltre, precisa come il Viceministro possa essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei ministri, in tutti i casi nei quali esso tratti materie che, in modo diretto o indiretto, possano incidere sulla coerenza e sull'efficacia delle politiche di cooperazione allo sviluppo. Si ricorda che l'art. 10 della legge 400/1988 riguarda appunto la nomina e le attribuzioni dei Sottosegretari di Stato e dei Viceministri.

L'articolo 12 stabilisce che il Consiglio dei Ministri approvi, entro il 31 marzo di ogni anno, il documento triennale di programmazione e di indirizzo, proposto dal Ministro degli esteri e della cooperazione. Limitatamente all'esercizio delle competenze relative alla partecipazione a banche e fondi multilaterali, il documento dovrà essere concertato con il Ministro dell'economia e delle finanze. Prima di essere sottoposto al Consiglio dei ministri, il documento dovrà essere approvato dal Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS). Tale Documento individua le

linee generali d'indirizzo strategico triennale della cooperazione allo sviluppo. In base al **comma 4** al Ministro degli esteri spetta anche l'onere di redigere, d'intesa con il Ministro delle finanze una relazione annuale sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili, qualitativi e quantitativi, secondo gli indicatori di efficacia formulati in sede di OCSE/DAC. Tale relazione dà conto anche della partecipazione dell'Italia a banche, fondi di sviluppo ed organismi multilaterali e rendiconta in maniera dettagliata quali progetti siano stati finanziati, che esito abbiano avuto, quali siano ancora in corso, quali criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà siano stati adottati, e la ragione sociale delle aziende e delle organizzazioni che hanno beneficiato di tali erogazioni.

La medesima relazione dà inoltre conto delle retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione, così come dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività. **Il comma 5** stabilisce che, al fine di garantire l'assunzione di impegni internazionali certi a livello bilaterale e multilaterale, le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale, individuate compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, con riferimento al documento triennale di programmazione e di indirizzo.

In base all'**articolo 13** le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul Documento triennale di programmazione e di indirizzo, con l'allegata relazione sulle attività di cooperazione svolte nell'anno precedente. Il **comma 2** prevede che le Commissioni esprimano il parere entro 45 giorni sugli schemi di regolamento per l'adozione dello Statuto dell'Agenzia e per il riordino del MAECI, di cui agli articoli 17, comma 13 e 20, comma 1.

L'articolo 14 prevede un Allegato allo stato di previsione del MAECI che indichi analiticamente per Ministero tutti gli stanziamenti assegnati dal bilancio dello Stato al finanziamento anche parziale di politiche di APS. E' inoltre previsto che sia allegata al Rendiconto generale dello Stato una relazione curata dal MAECI e contenente dati ed elementi sull'utilizzo di tali stanziamenti nell'anno precedente, oltre ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

L'articolo 15 istituisce il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS), cui viene attribuito il compito di assicurare la programmazione ed il coordinamento di tutte le attività di cooperazione, nonché la coerenza delle politiche nazionali con la stessa cooperazione allo sviluppo. Fanno parte del CICS il Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (vicepresidente) il vice ministro della cooperazione e i ministri dell'interno, della difesa, delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente, delle infrastrutture, del lavoro, della salute e dell'istruzione nonché delle politiche agricole, alimentari e forestali (comma 2).

L'articolo 16, comma 1 riguarda l'istituzione del Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, con decreto del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame. Il Consiglio è composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e non-profit, implicati nella cooperazione internazionale allo sviluppo, compresi i rappresentanti dei Ministeri, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, delle principali reti di organizzazione della società civile e di aiuto umanitario e delle università. Anche in questo caso la partecipazione alle riunioni del Consiglio non dà luogo ad alcuna forma di rimborso o emolumento.

In base al **comma 2** il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo si riunisce almeno una volta all'anno su iniziativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del viceministro delegato per la cooperazione allo sviluppo: il Consiglio, quale strumento permanente di partecipazione e proposta, esprime pareri su tutti i profili attinenti la cooperazione allo sviluppo. La partecipazione dei cittadini nella definizione delle politiche di cooperazione allo sviluppo è favorita dalla Convocazione triennale, da parte del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di una Conferenza pubblica nazionale (**comma 3**). Anche per l'articolo 16 il **comma 4** detta infine una clausola di invarianza finanziaria.

# Il Capo IV (artt. 17-21) disciplina l'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e il Comitato congiunto per la Cooperazione allo sviluppo.

L'articolo 17 istituisce l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposta alla vigilanza del Ministro degli esteri. Al comma 2 si precisa che l'Agenzia opera sulla base di direttive emanate dal Ministro, in attuazione degli indirizzi stabiliti dal Documento triennale di programmazione e del coordinamento del CICS. Il direttore dell'Agenzia propone al Comitato congiunto di cui all'articolo 21 le iniziative da approvare di importo superiore a due milioni di euro, importo al di sotto del quale il direttore ha autonomia decisionale di spesa. Il comma 3 precisa che l'Agenzia svolge le attività a carattere tecnicooperativo connesse alle fasi di istruttoria, formulazione, finanziamento, gestione e controllo delle iniziative di cooperazione. Nel comma 4 si dispone che altre Amministrazioni pubbliche possano fare ricorso all'Agenzia per l'erogazione di servizi di assistenza e supporto tecnico, regolandone i rapporti con apposite convenzioni. Il comma 5 disciplina la procedura di nomina, da parte del Presidente del Consiglio, del Direttore dell'Agenzia, previo espletamento di una procedura di selezione con evidenza pubblica, tra persone di particolare e comprovata qualificazione professionale ed in possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo. La durata del mandato del Direttore è quadriennale, rinnovabile una volta.

Il **comma 6** assegna al Direttore il compito dell'adozione di un regolamento interno di contabilità. Il **comma 7** stabilisce che la sede principale dell'Agenzia è a Roma; altre sedi possono essere istituite - e soppresse – con decisione del Direttore, previa autorizzazione del Comitato Congiunto. Il **comma 8** stabilisce che il Direttore dell'Agenzia, previa autorizzazione del Comitato congiunto (di cui all'articolo 21) e nell'ambito delle risorse assegnate, possa inviare all'estero dipendenti dell'Agenzia

nell'ambito della dotazione organica di cui all'art. 19, nonché nell'ambito del limite dei 50 esperti già in servizio presso la DGCS di cui si avvale l'Agenzia a norma dell'art. 32, comma 4. L'Agenzia assicura nei Paesi in cui opera il coordinamento tecnico delle attività di cooperazione finanziate con fondi pubblici italiani. I **commi da 9 a 12** attribuiscono all'Agenzia l'onere di realizzare e gestire una banca dati pubblica della cooperazione e di adottare un codice etico (**comma 10**) in conformità con quello del MAECI nonché facendo richiamo alle fonti normative internazionali in materia di condizioni di lavoro, di sostenibilità ambientale e alla legislazione per il contrasto alla criminalità organizzata.

E' inoltre previsto il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti. Il **comma** 13 rinvia ad un regolamento l'adozione dello Statuto con il quale disciplinare le competenze e le regole per il funzionamento dell'Agenzia, puntualmente elencate, tra cui si prevedono anche le funzioni di controllo interno e di valutazione delle attività [lett. c)], nonché le procedure competitive di selezione dei soggetti di cui al capo VI cui affidare la realizzazione dei singoli progetti [lett. e)], nonché il coordinamento tecnico da parte dell'Agenzia delle attività di cooperazione realizzate con fondi pubblici italiani nei Paesi partner [lett. g)].

L'articolo 18 attribuisce autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e di bilancio all'Agenzia ed elenca le risorse finanziarie ad essa attribuibili (portando dal 25 al 20 la percentuale della quota dell'8 per mille a favore della Chiesa cattolica a diretta gestione statale per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, ecc.), definendo le risorse riservate ad attività di CPS come impignorabili.

L'articolo 19 detta la disciplina riguardante il personale dell'Agenzia. La dotazione organica, che non può superare il limite massimo di 200 unità, è rinviata ad un successivo decreto che sarà emanato, dal Presidente del consiglio o dal ministro delegato per la cooperazione, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge. I commi 2-5 dettagliano le procedure di copertura dell'organico in relazione alle singole categorie di personale inquadrabili nella nuova struttura. Quanto ai rapporti di lavoro per gli impiegati locali all'estero, il comma 6 chiarisce che, in caso di chiusura anticipata dell'ufficio dell'Agenzia all'estero presso il quale sono stati assunti, il contratto è risolto di diritto. Il comma 7 precisa che dall'attuazione dell'articolo 19 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, fatta eccezione per quelli derivanti dalle spese di personale coperti dall'articolo 32, comma 2.

L'articolo 20 ridisegna il ruolo della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo. Il comma 1 rinvia all'emanazione di un successivo regolamento il riordino delle norme relative al Ministero degli esteri e della cooperazione in funzione dell'istituzione dell'Agenzia e la conseguente soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero. Il comma 2 individua l'ambito delle competenze della DGCS per cui, con le modalità stabilite nel suddetto regolamento, è chiamata a coadiuvare il Ministro e il vice ministro della cooperazione allo sviluppo; tra le competenze è stata introdotta anche la valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione e la verifica del raggiungimento degli obiettivi

programmatici, prevedendo la possibilità di avvalersi anche di valutatori indipendenti esterni, a valere sulle risorse finanziarie dell'Agenzia e sulla base di convenzioni approvate dal Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'art. 21.

L'articolo 21 istituisce presso il MAECI il Comitato congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo (comma 1), presieduto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal vice ministro della cooperazione allo sviluppo, e composto dal direttore generale per la cooperazione allo sviluppo e dal direttore dell'Agenzia.

Al Comitato partecipano, senza diritto di voto, i responsabili delle strutture competenti in relazione all'ordine del giorno ed i rappresentanti del MEF o di altre Amministrazioni pubbliche, per la trattazione di materie di loro competenza; è altresì prevista l'estensione della partecipazione al Comitato, senza diritto di voto, ad un rappresentante della Conferenza delle regioni e delle province autonome e/o un rappresentante delle associazioni rappresentative degli enti locali nel caso in cui vengano trattate questioni di loro competenza. La partecipazione al Comitato non dà luogo a compensi, rimborsi spese, gettoni di presenza o emolumenti comunque denominati (comma 2). Il comma 3 riserva al Comitato l'approvazione di iniziative di cooperazione dell'Agenzia di valore superiore a 2 milioni di euro e stabilisce che esso sia comunque messo a conoscenza delle iniziative di importo inferiore. Il Comitato delibera, altresì, le singole iniziative da finanziare a valere sul fondo rotativo per i crediti concessionali (di cui agli articoli 8 e 27), definisce la programmazione annuale con riferimento a Paesi e aree di intervento e svolge ogni altra funzione specificata dal provvedimento in esame. Ai sensi del comma 4 al funzionamento del Comitato congiunto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il Capo V si compone del solo articolo 22, riguardante l'Istituzione Finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: in particolare esso dispone che la Cassa depositi e prestiti S.p.A. possa assolvere ai compiti di istituzione finanziaria per la cooperazione internazionale allo sviluppo: il MAECI e l'Agenzia possono a tale fine stipulare un apposita convenzione con la Cassa al fine di avvalersi della medesima e delle sue partecipate, per l'istruttoria e la gestione dei profili finanziari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione dei crediti concessionali, nonché per la strutturazione di prodotti di finanza per lo sviluppo nell'ambito di accordi con organizzazioni finanziarie europee o internazionali o della partecipazione a programmi dell'Unione europea. Viene precisato (comma 3) che gli oneri derivanti dalla convenzione con la Cassa sono a carico del bilancio dell'Agenzia. I commi 4-5 prevedono che la Cassa possa finanziare anche operazioni in cofinanziamento con soggetti privati, pubblici o internazionali nel limite annuo stabilito con Convenzione tra CDP e MEF, che ne disciplini le modalità.

Il Capo VI (artt. 23-29) disciplina i soggetti della cooperazione allo sviluppo, la partecipazione della società civile ed i partenariati internazionali.

L'articolo 23 stabilisce che "la Repubblica riconosce e promuove il sistema della cooperazione italiana allo sviluppo" che è costituito da soggetti pubblici e privati, sulla base del principio di sussidiarietà (*comma 1*). Il *comma 2* elenca i soggetti del sistema della cooperazione, che sono:

- a) le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici;
- b) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali;
- c) le **organizzazioni della società civile** e gli altri soggetti operanti senza fini di lucro enumerati al successivo articolo 26;
- d) **soggetti con finalità di lucro**, qualora agiscano con modalità conformi ai principi del provvedimento in esame, agli standard comunemente adottati sulla responsabilità sociale, alle clausole ambientali e rispettino le norme sui diritti umani per gli investimenti internazionali.

La partecipazione di amministrazioni dello Stato, università ed enti pubblici, nonché camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura viene disciplinata nel dettaglio nell'**articolo 24**, mentre quella delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli Enti locali nell'**articolo 25**.

L'articolo 26 disciplina la partecipazione delle organizzazioni della società civile tra le quali ONG, ONLUS, imprese sociali, altri soggetti, nonché organizzazioni con *status* consultivo da almeno quattro anni presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). In base al comma 3, tali soggetti vengono inseriti in un apposito elenco, rinnovato con frequenza almeno biennale, sulla base di parametri e criteri stabiliti dal Comitato congiunto. I soggetti iscritti a tale elenco potranno, a seguito di procedura comparativa pubblica, usufruire di contributi o essere incaricati della realizzazione di iniziative di CPS dall'Agenzia. Tali soggetti sono tenuti a rendicontare per via telematica i progetti ammessi ai contributi e le iniziative che sono incaricati di realizzare (comma 4). Il comma 5 prevede altresì che le attività di cooperazione allo sviluppo ed aiuto umanitario svolte dai soggetti iscritti nell'elenco richiamato, siano da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

L'articolo 27 disciplina la partecipazione di soggetti aventi finalità di lucro alle attività di cooperazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenzialità e responsabilità sociale. Viene riconosciuto e favorito l'apporto di tali soggetti ai processi di sviluppo dei Paesi partner, con esclusione delle società e delle imprese iscritte al registro nazionale delle imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento. Il **comma 3** prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese, a valere sul fondo rotativo fuori bilancio costituito presso la Cassa depositi e prestiti per la creazione di imprese miste, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, o per la realizzazione di progetti che prevedano la partecipazione di investitori pubblici e/o privati del paese *partner*.

L'articolo 28 riguarda l'impiego all'estero di personale in attività di cooperazione internazionale. L'articolo prevede (comma 1) che entro sei mesi dall'entrata in vigore

della legge, venga convocato un tavolo presso il Ministero del lavoro per la definizione del contratto collettivo per tale personale. E' inoltre stabilito che l'Italia riconosce e promuove il volontariato prestato nell'ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo. Il personale di cui al comma 1 potrà essere impiegato dalle organizzazioni della società civile e dai soggetti di cui all'art. 26 anche a titolo volontario, senza l'istituzione di un rapporto di lavoro, con un trattamento economico e giuridico analogo a quanto stabilito dall'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, riguardante il Servizio civile nazionale, con oneri integralmente a carico dei medesimi soggetti di cui all'art. 26 (comma 2). Ai fini dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo, è previsto (comma 3) il collocamento in aspettativa, senza assegni, dei pubblici dipendenti per un massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili, con la garanzia del mantenimento della qualifica posseduta. Il diritto al collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente che segue il coniuge (comma 4).

Gli obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi sono posti in capo alle organizzazioni della società civile che stipulano il contratto (**comma 5**). Il **comma 10** ha previsto che le organizzazioni della società civile e gli altri soggetti di cui all'articolo 26, accreditati ai sensi degli articoli 3 e 9 della legge n. 64/2010 sul servizio civile nazionale, organizzino contingenti di **corpi civili di pace**, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale. Il **comma 11** stabilisce che, per l'attuazione dell'articolo, le amministrazioni interessate provvedano nei limiti delle proprie risorse, senza alcun aggravio per il bilancio dello Stato.

L'articolo 29 è dedicato alla disciplina dei partenariati internazionali, a livello istituzionale, con Governi dei Paesi partner, organismi internazionali, banche e fondi di sviluppo, fondi internazionali, l'Unione europea e gli altri paesi donatori, favorendo anche forme di collaborazione triangolare.

#### Il Capo VII (artt. 30-34) è dedicato alle norme transitorie e finali.

L'articolo 30 stabilisce che il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, a partire dall'esercizio finanziario successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento, un percorso definito di graduale adeguamento degli stanziamenti annuali per la cooperazione internazionale allo sviluppo, tale da porre il nostro paese "in linea con gli impegni e gli obiettivi assunti a livello europeo e internazionale alla fine di tale periodo".

L'articolo 31 elenca le abrogazioni espresse - in vigore dal primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia – e, fra queste, la legge 26 febbraio 1987, n. 49. Sono inoltre disposte modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonché all'art. 5 (trasformazione della Cassa Depositi e prestiti in società per azioni) del D.L. n. 269/2003, al fine di prevedere che la Cassa Depositi e prestiti possa finanziare anche operazioni in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali, sovranazionali, nel

limite annuo stabilito con Convenzione tra CDP e MEF; e inoltre che i criteri e le modalità di effettuazione di tali operazioni siano stabiliti con decreti - di natura non regolamentare - del Ministro dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministro degli affari e esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 32, infine, reca disposizioni transitorie allo scopo, tra l'altro, di consentire lo svolgimento degli interventi di cooperazione già decisi ed in corso di realizzazione ai sensi della Legge n. 49/87. La DGCS continua ad operare in base alla normativa vigente fino al primo giorno del sesto mese successivo all'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia. A decorrere dalla stessa data è disposta la soppressione dell'Istituto Agronomico dell'Oltremare ed il trasferimento all'Agenzia delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. Il comma 7 stabilisce che le ONLUS riconosciute idonee ai sensi della legge n. 49/1987 vengano iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'Anagrafe unica delle ONLUS, dietro domanda. In ogni caso per i primi sei mesi dall'entrata in vigore restano validi gli effetti del riconoscimento di idoneità della legge 49/87.

#### 1.1. L'attività parlamentare sull'attuazione della legge n. 125 del 2014

In merito agli stadi di attuazione della nuova normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo, il Comitato permanente sull'Agenda post-2015, la cooperazione allo sviluppo ed il partenariato pubblico-privato, istituito presso la III Commissione, ha svolto una prima audizione il 17 settembre 2014, con il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Lapo Pistelli. In quella sede il Viceministro ha precisato:

"Credo che la metafora più semplice, più quotidiana, ma anche più plastica per esprimere il lavoro che abbiamo da qui non a sei, ma a dieci mesi, è quella di un trasloco di casa, che ha sempre un momento in cui fisicamente si chiude la porta alle spalle, si montano le ultime scatole su un furgoncino e si va da un'altra parte, con una prima notte in cui si dorme in un altro letto.

Al tempo stesso, è un processo che per mesi e mesi fa arrabbiare, quando non ci si ricorda in quale scatola si è messa una cosa che si cerca, quando si pensa a quanti sono gli adempimenti burocratici ancora incompiuti, al cambio di indirizzo sulla patente, al cambio della corrispondenza. Cerchiamo, evidentemente, di prevedere in questi mesi tutti i fattori di rischio possibili nel passaggio tra il vecchio e il nuovo sistema, per ridurre al minimo il numero di oggetti che cerchiamo in una scatola di trasloco sbagliando scatola da aprire. Ripeto che tutto questo accade perché la vita continua.

L'obiettivo che abbiamo e rispetto al quale finora ci siamo mossi bene, con consapevolezza, è di non trasformare o, almeno, di minimizzare nell'arco di questo passaggio, di questa transizione, le disfunzioni, alcune delle quali saranno inevitabili,

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=09&giorno=17&idCommissione=03&numero=0011&file=indice\_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00020

e di cercare di ottenere il massimo della collaborazione da tutti gli organi diversi dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che devono aiutarci a rispettare questo cronoprogramma, dopodiché siamo tutti alla prova.

È alla prova il Ministero, lo è il viceministro. Dico che è alla prova anche il Parlamento, chiamato a un esercizio nuovo rispetto a questa funzione sia nell'analisi della sessione di bilancio dell'allegato unico al bilancio, che permetterà una ricognizione diversa delle risorse oggi messe in campo dalla cooperazione, sia nelle procedure che lo vedono coinvolto nell'esame del documento d'indirizzo, quindi nella programmazione triennale, sia nell'esame consultivo degli atti a cui ho fatto riferimento, quindi soprattutto lo statuto dell'Agenzia."

Il Comitato ha poi promosso, il 17 dicembre, un'audizione<sup>2</sup> con il Direttore generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Giampaolo Cantini, che ha rilevato:

"È evidente che, anche in questo caso, oltre alle funzioni di indirizzo previste dalla legge uno dei primi adempimenti importanti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, anche in termini temporali – come previsto dalla legge – sarà l'approvazione del documento triennale di programmazione. In realtà, l'approvazione definitiva avverrà in sede di Consiglio dei ministri ma il Comitato interministeriale dovrà discutere il documento triennale di programmazione che, a sua volta, deve essere approvato dal Consiglio dei ministri entro il 31 marzo. Direi che anche su questo fronte siamo sostanzialmente nei tempi previsti dalla legge n. 125 del 2014.

Per quanto riguarda il **documento triennale di programmazione**, si tratta di una novità assoluta del nostro sistema. Finora, come sapete, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo aveva delle proprie linee-guida che erano approvate dal Comitato direzionale ma che vincolavano sostanzialmente soltanto la cooperazione del Ministero degli affari esteri. In questo caso, invece, stiamo parlando di un documento di programmazione che vincolerà tutte le Amministrazioni. Esso detterà obiettivi comuni e priorità geografiche e settoriali comuni, sulla base dei quali verranno svolte le attività di cooperazione, anche di pertinenza delle altre istituzioni<sup>3</sup>.

Su quella base verrà poi presentata a consuntivo una relazione congiunta al Parlamento e nei successivi esercizi finanziari verrà anche stabilita, in sede di legge di stabilità, l'allocazione delle risorse tra le varie Amministrazioni".

Infine, il 17 marzo ha promosso una terza audizione con il Funzionario preposto all'Unità Tecnica Centrale di supporto alla Direzione Generale Cooperazione e Sviluppo del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Min.

-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2014&mese=12&giorno=17&idCommissione=03&numero=0014&file=indice\_stenografico#stenografico Commissione.tit00020.int00010

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il 7 luglio scorso lo schema di documento è stato trasmesso alle competente commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del prescritto parere.

Plen. Francesco Paolo Venier, sulle attività dell'Unità Tecnica Centrale nel quadro dell'attuazione della legge n.125 del 2014<sup>4</sup>.

\*\*\*

Si segnala che il **18 giugno scorso** la Commissione Affari esteri ha espresso **parere favorevole** sullo **schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo** (atto del Governo n. 175). Sul medesimo schema l'omologa Commissione del Senato ha espresso, nella seduta del 7 luglio, **parere favorevole condizionato**.

# 2. DOCUMENTO TRIENNALE DI PROGRAMMAZIONE E DI INDIRIZZO DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (2015-2017) (A CURA DEL SENATO DELLA REPUBBLICA)

A titolo introduttivo, si ricorda che, a norma dell'art. 12, comma 2, della <u>legge n. 125/2014</u>, il Documento Triennale di Programmazione e di indirizzo della politica di Cooperazione allo sviluppo - tenuto conto della relazione sulle attività realizzate nell'anno precedente - deve indicare la visione strategica, gli obiettivi di azione e i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo; deve esplicitare altresì gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana agli organismi europei e internazionali e alle istituzioni finanziarie multilaterali.

Sul Documento si è espresso favorevolmente l'11 giugno 2015 il Comitato Interministeriale per la Cooperazione allo Sviluppo (CICS), come previsto dal medesimo articolo 12, comma 1.

#### 2.1. La visione strategica del triennio 2015-2017

Il Documento in esame descrive il contesto internazionale attuale come caratterizzato dalle sfide che vengono da un immenso arco di destabilizzazione che corrisponde al Mediterraneo allargato, facendo sì che ai tradizionali flussi migratori si aggiunga un nuovo movimento di esseri umani in fuga dalle aree in conflitto, esercitando una pressione inedita sulle capacità del sistema internazionale e della comunità dei donatori. Vi si afferma che l'Italia, per la sua posizione geografica, ha una particolare responsabilità nell'individuazione di una politica che non affronti soltanto le questioni umanitarie legate all'emergenza, ma privilegi azioni ed iniziative a largo spettro: pertanto, mettendo in campo politiche economiche e sociali strutturali e sostenibili, la politica di cooperazione italiana dovrebbe porsi come volano concreto di sviluppo e fattore di stabilità, assicurando condizioni di pace, stabilità e benessere nel lungo periodo. È prioritario, in questa chiave, continuare a sollecitare un interesse sempre più forte a livello europeo proseguendo l'intenso lavoro della Presidenza italiana che ha fatto sì che il Consiglio europeo di dicembre 2014 riaffermasse la centralità e l'interrelazione tra i fenomeni migratori, i bisogni dei rifugiati e dei richiedenti asilo e le dinamiche dello sviluppo.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2015&mese=03&giorno=17&idCommissione=03&numero=0015&file=indice\_stenografico#stenograficoCommissione.tit00020.int00020).

Il triennio preso in esame dal Documento è definito "speciale" in quanto si apre con il 2015, anno di importanti appuntamenti per la cooperazione allo sviluppo (tra l'altro, anno europeo dello sviluppo) e si chiude con il 2017 in cui l'Italia assumerà la presidenza del G7 in cui si potrà raccogliere il lavoro fatto in questo percorso speciale per lo sviluppo.

A New York, in sede ONU, a settembre 2015 verrà adottata la nuova Agenda dello sviluppo post 2015 che dovrà fissare nuovi obiettivi che sostituiranno i precedenti Obiettivi del Millennio con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. L'Italia condivide la sollecitazione a concentrare la Cooperazione Pubblica allo Sviluppo nei paesi meno avanzati, nei paesi fragili, nei piccoli Stati insulari e nei paesi affetti da conflitti, invertendo così la tendenza del calo delle risorse registratasi negli ultimi anni.

La Conferenza di Addis Abeba di luglio 2015 è chiamata a individuare gli strumenti di applicazione della nuova Agenda (*means of implementation*) adatti a sostenere concretamente il perseguimento dei nuovi Obiettivi di sviluppo sostenibile, sollecitando ancora gli Stati a raggiungere gradualmente il traguardo dello 0,7% APS/RNL, ma cercando al tempo stesso strumenti di finanza innovativa per mobilitare risorse.

La Conferenza mondiale sul clima di Parigi di dicembre 2015, segnerà un punto di svolta decisivo con l'adozione di grandi orientamenti, come deciso a Durban. Il nuovo accordo sul clima dovrà trovare un equilibrio tra l'approccio di Kyoto, una divisione matematica degli impegni di riduzione delle emissioni, a partire da un comune limite massimo consentito - e quello di Copenhagen, un insieme di impegni nazionali non costrittivi e senza caratteristiche paragonabili.

Il 2015 sarà infine l'anno dell'Expo di Milano: "Nutrire il pianeta. Energia per la vita". Un'opportunità unica per far conoscere il nuovo protagonismo del Paese nell'ambito della cooperazione

In un approccio olistico allo sviluppo, i diversi appuntamenti del 2015 ("4 appuntamenti con il futuro") sono parti di un unico *puzzle* che disegnerà la cornice degli sforzi della comunità internazionale nel decennio a venire per costruire una globalizzazione ambientalmente sostenibile, attenta alla redistribuzione giusta e all'accesso alle risorse per tutti gli uomini e le donne, rispettosa dei diritti delle generazioni future.

Il Documento in esame sottolinea anche che il **contesto operativo nazionale** vedrà, nel triennio 2015-2017, dispiegarsi pienamente tutti gli **strumenti previsti dalla nuova legge sulla cooperazione**<sup>5</sup>, di cui la prima novità è costituita dal Documento triennale in esame. Per la prima volta il Governo e le Amministrazioni nelle loro varie articolazioni sono chiamati a operare su linee di indirizzo, obiettivi e priorità comuni. Il Documento triennale costituisce dunque un quadro di riferimento comune per le Amministrazioni dello Stato e per tutti gli attori - società civile, ONG, autonomie locali, università, centri di ricerca, fondazioni, sistema cooperativo, settore privato *profit* e *no profit*, comunità di migranti - riunificati nel "sistema italiano di cooperazione".

Viene inoltre evidenziato che con la nuova legge non si riparte da zero, ma si vuole dare una forte accelerazione al percorso del recente passato e costruire, nel dialogo fra tutti gli attori del sistema, una più completa e organica visione politica ("più politica" e "più coerenza tra le politiche"), finalizzata ad azioni più efficaci e visibili, più trasparenti. A quest'ultimo riguardo viene annunciato che, nell'arco del triennio in esame, verrà completato l'inserimento delle informazioni relative all'intera storia di tutti i progetti della cooperazione italiana sulla piattaforma *on line* openaid, strumento di informazione

-

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Su cui v. più ampiamente cap. 1 del presente dossier.

e comunicazione per il pubblico più largo e di *accountability* nei confronti delle istituzioni italiane ed internazionali, innanzitutto dell'OCSE.

In tale contesto, le scelte strategiche di fondo consistono in:

- Ridurre il numero dei Paesi prioritari e di selezionare non più di tre settori di intervento per ciascun Paese
- rafforzare l'azione di *capacity* e *state building* nei Paesi in cui si opera, a partire da quelli meno avanzati (LDCs, *Least developed countries*) e dai cosiddetti "Stati fragili"
- concentrare le linee prioritarie dell'azione di cooperazione su lotta alla povertà, lotta alle disuguaglianze sociali, tutela dell'ambiente, promozione dello sviluppo sostenibile, sostegno e consolidamento dei processi di pace
- sperimentare iniziative di coinvolgimento delle diaspore dei migranti
- adeguare l'arco degli strumenti economici e finanziari disponibili alle diverse situazioni, alle diverse caratteristiche economiche e sociali dei Paesi e all'interno dei singoli Paesi
- rendere coerenti sul tema dello sviluppo tutte le nostre politiche, a partire dalla politica migratoria, commerciale e ambientale

#### 2.2. Le priorità della cooperazione italiana

#### I. <u>Crescita inclusiva</u>, *good governance* e problematiche di genere

In cima alle priorità delle prossime attività della Cooperazione italiana saranno posti: qualità del contesto politico e democratico, rispetto dei diritti umani in generale e in particolare dei diritti delle donne. Tali temi saranno incorporati negli obiettivi delle programmazioni STREAM (Synthetic Transparent Realistic Exhaustive Agreed Measurable). Con riferimento specifico alle pari opportunità di genere, sarà perseguito l'obiettivo generale di empowerment delle donne.

In questo senso saranno valorizzate anche il patrimonio di esperienze, le azioni e le iniziative intraprese dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza dei Consiglio dei Ministri con il quale si dovrà assicurare un coordinamento virtuoso.

Favorire il rafforzamento dell'*ownership* democratica significa promuovere forme di sostegno diretto alle istituzioni locali. A tale riguardo, la Cooperazione italiana, per favorire lo sviluppo delle capacità locali, opererà non un mero trasferimento di conoscenze bensì sostenendo uno sviluppo endogeno delle istituzioni e degli interlocutori nei Paesi *partner*, in linea con la politica di cooperazione dell'UE risultante dalle riforme del 2011: da un lato, <u>l'Agenda for Change</u> - che mette in stretta connessione lo sviluppo, il rispetto dei diritti umani, la democrazia e il buon governo - dall'altro, il *Budget Support*, condizionato al dialogo politico, ad un bilancio di *performance* e al *capacity building*.

#### II. Agricoltura sostenibile ed inclusiva e sicurezza alimentare

A partire dal 2015, anno dell'Expo sul tema "Nutrire il pianeta", l'Italia intende rafforzare la propria *leadership* nel campo della promozione dell'agricoltura moderna e sostenibile, del diritto al cibo e all'alimentazione, sapendo che il 70% delle persone che vivono in condizione di povertà assoluta risiedono nelle aree rurali.

Il tradizionale impegno dell'Italia nella cooperazione in questo settore sarà declinato alla luce dei temi generali della sicurezza alimentare e nutrizionale nel contesto del miglioramento dei sistemi alimentari locali.

In ambito multilaterale, l'Italia intende continuare ad assicurare la propria attiva partecipazione alla definizione della *partnership* New Alliance to increase Food Security and Nutrition che la Presidenza americana del G8 ha lanciato al Vertice di Camp David (maggio 2012) in continuità con i principi elaborati per l'AFSI ("Aquila Food Security Initiative"); si adopererà per rafforzare l'azione del Comitato per la Sicurezza Alimentare in ambito FAO per facilitare il dialogo fra i differenti soggetti interessati a tale tematica (governi, società civile, settore privato) e collaborerà attivamente con le organizzazioni del Polo romano delle Nazioni Unite (FAO, IFAD, WFP<sup>6</sup>). Sempre sul canale multilaterale, sarà assicurato il sostegno al settore della ricerca e innovazione in agricoltura per lo sviluppo.

Parallelamente, con ricorso al canale bilaterale, le attività nel settore agricolo si concentreranno principalmente nell'intensificazione ecologica dell'agricoltura, nel sostegno alle comunità contadine e alle loro organizzazioni di produttori, nel sostegno alla ricerca e ai servizi di supporto. La speciale attenzione da rivolgere ai Paesi fragili (in situazioni di post-conflitto o post-emergenza) mirerà a favorire il rafforzamento istituzionale, il ripristino del tessuto civile nelle aree rurali e la ricostruzione delle basi produttive dei piccoli agricoltori, con enfasi particolare sulla formazione e l'organizzazione cooperativa.

#### III. Salute e istruzione

A livello di salute globale, occorre valorizzare la capacità nazionale di protezione e tutela della sanità pubblica in caso di eventi epidemici, uno degli elementi di maggiore qualità che il sistema italiano garantisce. Una particolare attenzione è volta alla salute materno-infantile, che adotta come quadro di riferimento la "Muskoka Initiative" lanciata dalla Presidenza canadese del G8 nel 2010, e alla formazione del personale sanitario, con l'obiettivo di perseguire il rafforzamento dei sistemi sanitari e l'accesso universale alla salute. Il raggiungimento di un efficiente coordinamento tra il MAECI e il Ministero della Salute può garantire una sinergia virtuosa che produrrà maggiore efficacia dell'azione

Nel settore dell'istruzione, la Cooperazione italiana confermerà l'impegno in favore degli obiettivi di "Educazione per Tutti" (*Education for All* - EFA) e degli Obiettivi del Millennio 2 e 3, volti a garantire il diritto all'istruzione di base di qualità, senza discriminazioni di genere. In questo ambito, l'Italia sostiene il ruolo di coordinamento globale affidato all'UNESCO e alcune specifiche attività di *institutional capacity development* realizzate da questa organizzazione in Africa. In linea con le priorità G8, a partire dal 2013, si è avviato lo studio di opportune misure per sostenere la *Global Partnership for Education* (GPE), il principale meccanismo finanziario orientato al rafforzamento dei programmi nazionali per l'istruzione nei 53 Paesi partner. Infine, si seguiranno con attenzione gli sviluppi — comprese le implicazioni finanziarie che sono ancora in via di definizione — della nuova iniziativa *Education First* promossa dal Segretario Generale delle Nazioni Unite in occasione della 67ma Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

#### IV. Aiuto umanitario

.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. M. ZUPI, Le <u>Agenzie del polo romano delle Nazioni Unite</u>, in *Osservatorio di politica internazionale*. *Approfondimenti*, n. 93. Marzo 2014.

Nel triennio 2015-2017 la Cooperazione italiana continuerà a fornire assistenza alle popolazioni vittime di crisi umanitarie, sia intervenendo nell'immediata fase di "prima emergenza" (*relief*) mediante la predisposizione di trasporti di emergenza volti all'invio di generi di prima necessità, sia nelle successive fasi di *recovery, rehabilitation* e consolidamento della pace

Le azioni di aiuto umanitario saranno decise in coerenza e complementarietà con le linee strategiche generali della Cooperazione allo sviluppo italiana. In particolare, si presterà attenzione a: sicurezza alimentare e accesso all'acqua, riduzione del rischio di catastrofi, protezione dei rifugiati e degli sfollati, salute. Si porrà contemporaneamente attenzione a tematiche trasversali quali la promozione della condizione femminile, la protezione e la tutela dei gruppi vulnerabili (minori, anziani e persone con disabilità).

Compatibilmente con le disponibilità di fondi, proseguiranno infine gli interventi nel settore dello sminamento umanitario.

Per quanto riguarda l'efficacia dell'aiuto umanitario, si intende rafforzare la partecipazione italiana ai meccanismi di coordinamento sia in ambito Nazioni Unite che in ambito UE.

#### 2.3. Le aree geografiche e i Paesi prioritari

È stato avviato - e proseguirà - un processo di riduzione e concentrazione delle risorse verso un numero più ristretto di Paesi. Attualmente sono stati individuati:

#### 20 Paesi prioritari suddivisi in 6 grandi aree:

- Africa sub-sahariana: 9 (Burkina Faso, Senegal, Niger, Etiopia, Kenya, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Mozambico)
- Mediterraneo: 2 (Egitto, Tunisia)
- Medio Oriente: 2 (Libano, Palestina)
- Balcani: 1 (Albania)
- America Latina e Caraibi: 3 (Bolivia, Cuba, El Salvador)
- Asia: 3 (Afghanistan, Myanmar, Pakistan)

Per quanto riguarda l'**Africa sub-sahariana**, l'Italia manterrà il proprio intervento in Africa Occidentale, nel campo dello sviluppo rurale, sicurezza alimentare e lotta alla malnutrizione, lotta alla desertificazione e nel settore sanitario, in due paesi prioritari, Burkina Faso e Niger. Il Sahel, in particolare, è una delle regioni più povere del mondo, esposta contemporaneamente alle sfide della povertà estrema, agli effetti dei cambiamenti climatici, a crisi alimentari ricorrenti, alla rapida crescita della popolazione, a una *governance* fragile in presenza di corruzione, irrisolte tensioni interne, rischi di estremismo e radicalismo violento.

In Africa australe - anche per garantire la necessaria continuità della presenza italiana nella prospettiva futura del *joint programming* comunitario - la *partnership* tra Italia e Mozambico si concentrerà nei settori dell'educazione, dello sviluppo rurale e della sanità, delle tematiche trasversali quali la parità di genere e il buon governo. Il Mozambico si ritiene che rappresenti bene quella categoria di Paesi dove il sistema Italia può intervenire dispiegando l'intera gamma dei suoi strumenti.

Per l'Africa Orientale, gli obiettivi e le priorità della cooperazione dovranno tener conto sia dei bassi livelli di sviluppo umano che caratterizzano molti paesi, sia degli squilibri distributivi. L'intera regione è poi oggi colpita da una forte instabilità politica che genera rilevanti flussi migratori. La programmazione degli interventi mirerà, tra l'altro, a favorire l'attuazione del processo di Khartoum lanciato dall'UE, promuovere una

dinamica positiva di cambiamento in Eritrea, proseguire nel contrasto della pratica delle mutilazioni genitali femminili.

Nell'area del **Mediterraneo**, Paesi prioritari saranno, da un lato, il Paese che rappresenta tuttora la miglior storia di successo fra le varie transizioni dopo i risvegli arabi (Tunisia) e, dall'altro, il Paese *leader* della regione (Egitto), "consapevoli comunque delle diverse e pesanti responsabilità che ci attendono in Libia". La nostra azione si colloca nel solco delle politiche e della strategia dell'Unione Europea per la regione, soprattutto per quanto riguarda il sostegno ai processi democratici. La strategia italiana -è coerente con l'Iniziativa Europea di Vicinato 2014-2020, che individua sei assi prioritari d'intervento (fra cui quelli con cui le nostre azioni sono in particolare allineate sono: promozione dei diritti umani libertà fondamentali, buon governo, democrazia e stato di diritto e sviluppo economico e rurale, riduzione della povertà, coesione sociale).

In **Medio Oriente**, proseguirà l'iniziativa italiana in Palestina e Libano, nella consapevolezza di quanto le conseguenze del conflitto siriano in Libano e la mancanza di prospettive negoziali fra Israele e Palestina stia sempre più fragilizzando la situazione dell'area. Gli assi prioritari di intervento riguardano: sviluppo economico e delle PMI; agricoltura e sviluppo rurale; socio-sanitario. Attenzione sarà riservata anche alla tutela dei patrimonio culturale.

Mentre resta prioritaria l'azione della Cooperazione in Albania, è stata avviata una strategia di progressivo *phasing out* dai **Balcani**, Si porteranno a termine programmi avviati e si definirà l'impiego di risorse a credito d'aiuto, soprattutto in Serbia e Kosovo. Più cauto sarà il *phasing out* dalla Bosnia-Erzegovina.

In **America Latina**, gli interventi saranno inquadrati nella prospettiva della *good governance* e della tutela dei diritti delle popolazioni. Una particolare attenzione sarà dedicata al miglioramento delle condizioni di accesso ai servizi sanitari, alla prevenzione e resilienza alle calamità naturali tramite una migliore tutela dell'ambiente, al diritto alla sicurezza alimentare tramite la promozione dello sviluppo rurale. Gli interventi sono concentrati in alcuni Paesi dell'America centrale e nella regione andina (Bolivia, Perù ed Ecuador), aree caratterizzate da livelli di basso reddito e contesti sociali meno avanzati, talora affetti da elevati tassi di criminalità che richiedono specifici programmi di *partnership* per il rafforzamento della sicurezza democratica.

In **Asia**, viene confermato l'obiettivo di promuovere la stabilità istituzionale e la riduzione della povertà nella regione afgano-pakistana (in particolare nell'ambito della partecipazione italiana all'impegno internazionale a sostegno dell'Afghanistan), e di promuovere i processi di riforma socio-economica nel Sud Est asiatico, segnatamente in Myanmar.

#### 2.4. Cooperazione multilaterale

La rilevanza del contributo italiano sul canale multilaterale (75%) in rapporto a quello bilaterale (25%) obbliga il nostro Paese a porsi nei prossimi anni dei **traguardi importanti di miglioramento su tre linee strategiche di fondo**:

- una migliore capacità nazionale di orientare il dibattito e l'adozione di *policies* di sviluppo nelle sedi deliberative degli organismi europei ed internazionali
- la volontà di promuovere e impegnare tutti gli attori del sistema Italia a partire dall'Agenzia nel loro ruolo di soggetti attuatori delle iniziative adottate

 assicurare coerenza con le priorità della nostra agenda nazionale, coordinamento fra gli attori, diffusione sistematica delle informazioni, controllo puntuale sull'efficacia delle risorse

Anche nella cooperazione multilaterale, nel prossimo triennio si adotterà l'**obiettivo** di concentrare la collaborazione su un numero più limitato di organismi internazionali. I contributi volontari<sup>7</sup> saranno orientati ai seguenti settori prioritari:

- sviluppo agricolo sostenibile
- sicurezza alimentare
- sostenibilità ambientale
- sviluppo umano
- capacità istituzionali (*capacity bulding*, *good governance*) e rafforzamento della *ownership* democratica
- sviluppo sostenibile del settore privato
- tutela del patrimonio culturale
- promozione dei diritti umani.

Per quanto concerne Banche e Fondi multilaterali di sviluppo, viene messo in evidenza come, da un lato, stiano svolgendo un ruolo importante nel processo per la definizione degli Obiettivi di Sviluppo post-2015 e dall'altro si aprano interrogativi sulla loro dimensione e sugli strumenti operativi da essi utilizzati.

L'Italia sarà chiamata - in qualità di azionista - a orientare l'azione di Banche e Fondi per assicurare un allineamento delle attività con i nuovi Obiettivi. L'orientamento dell'Italia è di mantenere le specificità delle diverse istituzioni e resistere alla richiesta - che sempre più spesso emerge da parte dei paesi beneficiari più avanzati - di trasformare queste istituzioni da banche di sviluppo a mere banche di finanziamento degli investimenti.

Molti osservatori ritengono che l'attività dei Fondi debba essere preservata fintanto che gli obiettivi di sviluppo non siano raggiunti, focalizzandosi non solo sull'eliminazione della povertà, ma sulla promozione di una crescita inclusiva e sostenibile. Attraverso l'attività dei Fondi si possono promuovere beni pubblici globali, quali la protezione ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici, aiutando i paesi più poveri ad adattarsi a tali cambiamenti e a fronteggiarne le conseguenze, sostenendo uno sviluppo economico che rispetti l'ambiente.

L'Italia continua a vedere in questi strumenti una possibilità importante a sostegno delle dinamiche in un mutato contesto economico per donatori e paesi beneficiari.

L'Italia sosterrà inoltre che le risorse a fondo perduto dei donatori debbano essere usate principalmente per sostenere i Paesi più poveri. Per i Paesi che si sono "graduati" come Paesi a Medio Reddito è necessario pensare a forme di supporto alternative,

Internazionali o IFI, oltre ai contributi obbligatori in base ai quali il Paese donatore deve periodicamente effettuare il versamento della quota, sulla base di una ripartizione fissata al momento dell'adesione all'organismo internazionale, vi sono i contributi volontari che il Paese donatore negozia di volta in volta il con l'organismo internazionale.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Si ricorda che per la partecipazione al sistema ONU e a quello delle Istituzioni Finanziarie Internazionali o IFL oltre ai contributi obbligatori in base ai quali il Paese donatore deve periodicamente

incoraggiandoli allo stesso tempo a indirizzare più risorse interne alla lotta alla povertà. Ai Paesi a Medio Reddito dovrà essere offerta prevalentemente assistenza tecnica.

#### Focus Unione Europea

In considerazione del particolare rilievo del contributo italiano complessivamente fornito all'UE per le attività di sviluppo (circa 45% APS italiano tramite il contributo al bilancio dell'UE e al FES), la Cooperazione italiana continuerà ad essere impegnata nei processi di definizione della politica di sviluppo dell'UE (fase ascendente) nonché della sua attuazione (fase discendente).

L'Italia contribuirà alla definizione delle strategie e delle politiche in modo coerente con il Consenso europeo sullo sviluppo del 2005 e al Codice di condotta sulla divisione del lavoro tra Stati membri del 2007, nonché con la comunicazione della Commissione Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'UE (Agenda for change) del 2011. Parteciperà attivamente ai processi decisionali dei comitati di esame dello Strumento di cooperazione allo sviluppo dell'UE (DCI) e del Fondo europeo di sviluppo (FES)<sup>8</sup>. Per quanto riguarda la posizione negoziale dell'UE sulla nuova Agenda post 2015, l'Italia sosterrà l'inserimento delle tematiche più rilevanti per l'interesse nazionale quali la lotta alle disuguaglianze, la sicurezza alimentare, la migrazione come motore dello sviluppo. Il Consiglio dell'UE di dicembre 2015 ha approvato le Conclusioni sul nesso migrazione e sviluppo, chiedendo che nella nuova Agenda sia riconosciuta l'importanza delle migrazioni, dell'imprenditoria dei migranti, dell'utilizzo delle rimesse per fini produttivi, dell'inclusione della diaspora nella pianificazione degli interventi di cooperazione. Inoltre, è stato stabilito un collegamento tra l'Anno europeo per lo sviluppo 2015 e l'EXPO di Milano.

In fase discendente, l'Italia continuerà a contribuire all'attuazione dei programmi finanziati dall'UE, sia partecipando ai processi UE di divisione del lavoro, sia tramite la cooperazione delegata. In tale quadro, l'Agenzia sarà impegnata a sviluppare opportunità per gli *stakeholders* italiani promuovendo un'adeguata informazione, mentre la DGCS continuerà a seguire le politiche di vicinato dell'UE (al fine di assicurare che vengano destinati fondi sufficienti ai Paesi della sponda Sud del Mediterraneo) nonché il programma pan-africano nell'ambito del DCI.

Si ricorda che la cosiddetta"Cooperazione delegata" dall'UE permette alla Commissione di delegare fondi a uno Stato Membro (o anche ad una Organizzazione Internazionale o Stato terzo) per l'esecuzione di iniziative di cooperazione e agli Stati membri (o anche Organizzazioni Internazionali o Stati terzi) di trasferire risorse ad altri Stati membri o alla Commissione stessa. I principi ispiratori della cooperazione delegata sono la

-

Il Fondo europeo di sviluppo (FES) rappresenta lo strumento principale degli aiuti comunitari per la cooperazione allo sviluppo con gli Stati ACP, nonché con i paesi e territori d'oltremare (PTOM). Il trattato di Roma del 1957 ne aveva previsto la creazione per la concessione di aiuti tecnici e finanziari, inizialmente ai paesi africani all'epoca ancora colonizzati e con i quali alcuni Stati hanno avuto dei legami storici. Il FES non rientra nel bilancio generale UE; esso è finanziato dagli Stati membri. Ogni FES è concluso per 5 anni. Il X FES copriva il periodo 2008-2013, l'XI FES copre il 2014-2020. Il FES opera attualmente nel quadro dell'Accordo di Cotonou. Tra gli strumenti finanziari della cooperazione europea figura il DCI (Strumento di Cooperazione allo Sviluppo - Development Cooperation Instrument), strumento intra-bilancio dell'Unione Europea. Si articola su programmi a connotazione geografica o tematica. I programmi geografici coprono tutti i Paesi in via di sviluppo non ricompresi nell'ambito di operatività di altri strumenti dell'UE (FES per i Paesi ACP, ENPI per i Paesi del Vicinato, IPA per i Paesi in pre-adesione), nelle aree dell'America latina e dell'Asia, nonché in tre Paesi del Medio-Oriente (Iran, Iraq e Yemen) e in Sud-Africa.

reciprocità in merito al conferimento dei fondi, ovvero l'impegno da parte degli Stati membri a trasferire un importo pari almeno alla metà di quanto ricevuto in delega, e l'equilibrio tra gli Stati membri delegati, per garantire un'equa ripartizione dei fondi. Per poter concludere accordi di delega con la Commissione è necessario superare una procedura di *audit* (cosiddetta dei "6 pilastri"), finalizzata ad ottenere una certificazione di idoneità a gestire i fondi comunitari. L'Italia ha avviato e superato tale procedura.

#### 2.5. Passaggi successivi.

È prevedibile che a seguito dell'adozione della nuova **Agenda di sviluppo post 2015** il presente Documento triennale strategico debba essere aggiornato.

Si dà altresì conto del fatto che in ambito OCSE/DAC sta emergendo un crescente consenso sull'opportunità di elaborare un nuovo sistema di misurazione dell'aiuto allo sviluppo che meglio rifletta e valorizzi la varietà di strumenti utilizzati per contribuire allo sviluppo sociale ed economico dei Paesi partner. Nell'ultimo vertice di dicembre 2014, sono state poste le basi per la creazione di una misura più ampia e onnicomprensiva della finanza pubblica per lo sviluppo (**Total Official support for Sustainabie Development - TOSD**) che non dovrebbe sostituire, ma essere **complementare all'APS**, e che dovrebbe essere in grado di valorizzare il contributo alle sfide globali e i cosiddetti *enablers of development*, quali le spese per la pace e la sicurezza e la finanza relativa al clima e all'ambiente.

Per mantenere l'impegno al riallineamento con gli standard internazionali dell'APS italiano contenuto nel DEF 2014 e nella legge 125/2014 e per assicurare risorse adeguate a far fronte alle grandi sfide alle porte di casa e ai maggiori impegni internazionali prevedibili per i prossimi anni (tra cui: crisi siriana, stabilizzazione e sviluppo del Corno d'Africa e del Sahel; sostegno alle transizioni arabe di Tunisia ed Egitto, stabilizzazione del Libano. Sostegno alla candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza per il 2017-2018, impegni finanziari che deriveranno dalla conferenza di Parigi 2015 sui cambiamenti climatici<sup>9</sup>), "occorre che il Governo e il Parlamento assicurino un **flusso di risorse adeguate per la cooperazione**, con una visione di lungo periodo, che permetta prima possibile di sganciare la questione risorse dal dibattito annuale sulla legge di stabilità e da quella sul Decreto Missioni per assicurare certezza pluriennale di risorse e parallela credibilità internazionale, nell'adempimento degli impegni assunti dall'Italia a livello europeo e internazionale. È tempo di pensare ad un **provvedimento legislativo pluriennale**".

A tal riguardo, si ricorda che il comma 5 dell'art. 12 della <u>legge n. 125/2014</u> prevede che le proposte degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo sono quantificate sulla base di una programmazione triennale con riferimento al Documento Triennale di Programmazione e di indirizzo della politica di Cooperazione allo sviluppo.

Si ricorda altresì che l'articolo 14, comma 1, della medesima legge prevede altresì che un apposito allegato allo stato di previsione della spesa del MAECI indichi tutti gli stanziamenti - distinti per ciascuno stato di previsione della spesa dei singoli Ministeri - destinati, anche in parte, al finanziamento di interventi a sostegno di politiche di cooperazione allo sviluppo.

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si prevede un impegno complessivo da parte dei Paesi industrializzati di 100 miliardi di dollari l'anno, a partire dal 2020.

# 3. LA RELAZIONE ANNUALE SULLA POLITICA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO NEL 2014 (A CURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)

L'articolo 12, comma 4, della legge n. 125 ha previsto che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente, sulla base di alcuni parametri dettagliati, afferenti tra l'altro a quelli elaborati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE-DAC).

Nella relazione vengono evidenziate le attività di cooperazione svolte **da tutte le amministrazioni pubbliche**, nonché della partecipazione dell'Italia a banche e fondi di sviluppo e agli organismi multilaterali, nonché le risorse umane e finanziarie impegnate in tali iniziative.

Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività. Il documento, previa approvazione del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo, è trasmessa alle Camere ed alla Conferenza unificata in allegato allo schema del documento triennale di programmazione e di indirizzo.

La relazione 2014 dà quindi attuazione per la prima volta a tali disposizioni, fornendo una panoramica molto ampia ed articolata dei principali settori dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) promosso dal nostro Paese

La **prima sezione** è espressamente dedicata alle dimensioni dell'APS italiano nell'anno trascorso, che sulla base di una prima ricognizione, ammonta a 2.518,90 milioni di euro, pari allo **0,16% del RNL**.

Il documento precisa che la percentuale dello 0,16% raggiunta dal nostro Paese nel 2014 **riveste un carattere preliminare** in quanto il processo di raccolta, elaborazione e notifica dei dati al Comitato Aiuto Pubblico allo Sviluppo (DAC) dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) è ancora in corso e si dovrebbe concludere - da prassi - **entro la fine dell'estate 2015**.

Rispetto al dato preliminare comunicato lo scorso anno si evidenzia un lieve aumento in termini di volumi mentre la percentuale resta stabile. Ciò – riporta sempre la relazione - si deve all'introduzione da parte dell'Italia, tra i primi Paesi OCSE-DAC, di una nuova metodologia di calcolo del reddito nazionale lordo (RNL) che ne implica un lieve innalzamento e dunque campana una stima al ribasso del rapporto APS/RNL.

I dati sottolineano come il **Ministero dell'economia e delle finanze** si confermi, tra le Amministrazioni dello Stato, il principale erogatore di APS italiano con 2,32 miliardi di dollari corrispondenti a circa il 70% del totale.

Nel 2014 sono stati soltanto cinque i Paesi OCSE che hanno raggiunto l'obiettivo dello 0,7% del rapporto APS/RNL. Rispetto al 2013, questi dati preliminari fanno registrare un aumento del rapporto in tredici Paesi, tra cui Finlandia

(+12,5%), Germania (+12%), Svezia (+11%) e Svizzera (+9,5%), mentre si segnala un calo in altri quindici Paesi, tra i quali Spagna (-20%), Giappone (-15%) e Francia (-9,2%).

La **seconda sezione** è dedicata all'attività di cooperazione allo sviluppo svolta dal MAECI e si sofferma sul processo di riforma avviato con l'approvazione della legge n. 125 del 2014, sulla presentazione del rapporto *Peer Review* dell'OCSE-DAC sull'APS italiano, sulle politiche di cooperazione italiana in ambito UE e nel quadro del semestre di presidenza italiana.

Il documento ricorda come dalla *Peer Review* **sia emerso un quadro complessivamente positivo sulla cooperazione italiana**, soprattutto in considerazione degli sforzi condotti negli ultimi anni per attuare il programma di cooperazione, pur in presenza di un quadro normativo ormai obsoleto e con stanziamenti ridotti, notevolmente al di sotto di quanto previsto in ambito Nazioni Unite (0,7% di APS rispetto al RNL).

Particolare rilievo assume il par. 4, dedicato ai canali d'intervento attraverso i quali si realizzano le attività di cooperazione (canale multilaterale, aiuto umanitario, cooperazione tramite le ONG): la Relazione ricorda come la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo abbia ha erogato nel corso del 2014 contributi obbligatori (la maggior parte dei quali destinati ad Agenzie multilaterali con sede in Italia) per un ammontare di 45.801.928,48 euro, ai quali si aggiungono 66.533.559 euro erogati a favore di Organismi internazionali come contributi a titolo volontario.

Per quanto attiene agli aiuti umanitari, nel 2014 sono stati deliberati **interventi di aiuto umanitario per un totale di 65.443.663 euro**, confermando **un'inversione di tendenza della cooperazione italiana**: la realizzazione di queste iniziative è stata attuata mediante i fondi stanziati nel 2014 nella legge di stabilità per il 2014 (10.221.380 euro), nel Fondo spese impreviste (15.000.000 euro), dai decreti-legge sulla partecipazione italiana a missioni internazionali (32.700.000 euro) e dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche europee per il finanziamento dei programmi di cooperazione (15.100.000 euro).

In relazione alle attività promosse attraverso le ONG, nel corso del 2014 la DGCS ha ritenuto ammissibili al finanziamento 47 nuove iniziative promosse da tali organismi, per un valore complessivo di circa € 15.337.410,63: circa la distribuzione geografica dei progetti approvati in favore dei Paesi in via di sviluppo, sono state approvate 25 iniziative in Africa sub-sahariana, pari al 59% del totale erogato nei PVS. Nel Mediterraneo e Medio Oriente sono state approvate 10 iniziative pari al 19,3% del totale, in Asia sono stati approvati 3 progetti, pari al 8,6% ed in America Latina, infine, sono state approvate 6 iniziative, pari al 13,1 %.

La competente Direzione generale del MAECI ha avuto a disposizione **348.790.497 euro** e si è avvalsa di **385 unità di personale**.

La terza sezione della Relazione si sofferma sull'articolazione per grandi aree geografiche (Africa sub-sahariana, Mediterraneo, Medio Oriente e Balcani, Asia ed

Oceania, America latina e Caraibi) dell'attività italiana di cooperazione allo sviluppo: in particolare la Relazione evidenzia come nel 2014 siano stati erogati a favore dell'Africa sub sahariana poco più di **96 milioni di euro a dono**.

Si sono confermati **come maggiori beneficiari di aiuti a dono i Paesi** ritenuti prioritari, secondo le Linee Guida che la competente Direzione generale del MAECI aggiorna annualmente, quali **Mozambico, Etiopia, Somalia, Sudan e Senegal**. Seguono, anche se con importi inferiori, gli altri Paesi prioritari: **Kenya** (Paese che beneficia di un ingente programma di conversione del debito), **Burkina Faso, Niger e Sud Sudan** (nel quale sono state avviale nel corso dell'anno principalmente iniziative di emergenza, successivamente alla situazione di instabilità venutasi a creare verso la fine del 2013).

Egualmente rilevante appare la **quarta sezione** che illustra l'impegno del nostro Paese **nelle banche e nei fondi di sviluppo multilaterali** (Gruppo Banca mondiale, Fondo globale per l'Ambiente, Gruppo Banca interamericana di sviluppo, Banca asiatica di sviluppo, Banca africana di sviluppo, Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo, Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), con l'intento di fornire una serie di informazioni più volte sollecitate in sede parlamentare negli anni scorsi.

Le risorse stanziate per banche e fondi internazionali di sviluppo nel 2014 ammontano a 467,4 milioni di euro, cosi ripartiti: circa 45 milioni di euro per le rate relative alla sottoscrizione degli aumenti di capitale nelle Banche, circa 5,7 milioni di euro per il *Chernobyl Sheller Fund*, istituito presso la BERS, e la parte rimanente a favore dei Fondi di Sviluppo. Nel corso del 2014 si sono inoltre conclusi i negoziati per la ricostituzione delle risorse di due Fondi di Sviluppo: la sesta ricostituzione del Fondo Globale per l'Ambiente (GEF 6) e la decima ricostituzione del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD 10). Per quanto riguarda GEF 6, l'Italia ha confermato il contributo della precedente ricostituzione, pari a 92 milioni di euro. Relativamente ad IFAD 10, il nostro Paese ha offerto un contributo di circa 63,8 milioni di euro, superiore a quello della precedente ricostituzione.

Per ciascuno di questi organismi multilaterali è precisato il numero dei funzionari italiani, nonché l'importo dei contratti ad imprese e consulenti di nazionalità italiana. In particolare, per quanto attiene al Gruppo Banca Mondiale al 31 dicembre 2014 si contano nel Gruppo Banca Mondiale 178 funzionari italiani assunti con contratto internazionale, ovvero il 3% del totale del personale. Alla stessa data, dei 3.984 dipendenti assunti localmente, 36 sono italiani.

Con riferimento alle **posizioni apicali**, a fine anno 2014 l'Italia aveva 3 rappresentanti con il titolo di Direttore. Nel corso del 2014 il valore delle commesse per beni, servizi e consulenze finanziate dalla Banca è stato di circa 13,1 miliardi di dollari, di cui circa 2 miliardi per le sole consulenze. **L'Italia si è classificata al tredicesimo posto nella graduatoria dei paesi membri** per valore totale aggiudicato. **Il valore delle 49 commesse a favore di imprese e consulenti italiani è stato di circa 266,6 milioni di dollari, pari al 2% del totale**. **I tre paesi** che si sono aggiudicati la maggiore quota di commesse sono stati: Cina (18,8%), India (13,8%), Vietnam (4,3 %).

Il Regno Unito è al primo posto tra gli europei con il 3,2%, seguito da Spagna (2,9%), Germania (2,6%) e Italia.

**L'ultima sezione** è invece dedicata all'attività di cooperazione allo sviluppo promossa dalle altre Amministrazioni pubbliche (Ministero dell'ambiente, Ministero per lo sviluppo economico, Istituto nazionale di statistica) dalle Regioni (Basilicata, Lazio, Sardegna, Toscana e Valle d'Aosta) e dalla Provincia autonoma di Bolzano.